



STATUTO
Associazione Italiana Musicisti Amatori - AIMA

Articolo 1 (Denominazione, sede e durata).

E' costituita ai sensi della Legge 383/2000 l'Associazione di promozione Sociale e culturale "Associazione Italiana Musicisti Amatori - AIMA", con sede presso Via Stresa 6, 20125, Milano. L'associazione potrà costituire, su decisione dell'assemblea dei soci, una o più sedi operative sia in Milano che altrove, in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Il simbolo (logo) dell'Associazione e contrassegno è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 (Oggetto Sociale, scopi e attività).

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non violenta. Non ha finalità di lucro e il suo oggetto è svolgere attività di utilità sociale e promozione culturale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Tutte le cariche sono elettive. L'ordinamento interno è democratico e ispirato a criteri di uguaglianza dei diritti. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. Le finalità che si propone sono: promuovere lo scambio culturale e la coesione sociale attraverso la pratica della musica; favorire l'attività musicale nel tempo libero, la socializzazione delle persone attraverso il suonare, la valorizzazione del patrimonio musicale Europeo, Italiano e locale; promuovere attraverso l'interazione musicale la disciplina e la convivenza civile; sostenere le motivazioni e le competenze degli amatori e dei dilettanti; promuovere forme di aggregazione, solidarietà e condivisione attraverso la pratica musicale; promuovere la cultura e l'arte favorendone il diritto e l'accesso.
3. Al fine di perseguire i propri scopi l'Associazione può organizzare attività quali: creare un punto di riferimento per la pratica musicale di musicisti e appassionati; fornire servizi e agevolazioni per i propri Soci, o a quelli di Associazioni collegate, in relazione alla pratica della musica; organizzare in proprio o promuovere manifestazioni, gite, raduni e viaggi a scopo musicale; organizzare in proprio o promuovere corsi di musica d'insieme a beneficio dei soci e/o di quelli di associazioni collegate; pubblicare materiale informativo utile a realizzare le finalità dell'Associazione, diffonderne la missione e valorizzarne le attività; costituire e supportare gruppi musicali che realizzino concerti, lezioni concerto e qualunque altra attività musicale di alto valore formativo e culturale; cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente, della cultura, della musica e della solidarietà tra gli uomini e tra i popoli; partecipare a rassegne nazionali e internazionali favorendo gli scambi culturali con complessi vocali e musicali italiani e non; qualsiasi altra attività connessa al conseguimento delle finalità istituzionali come individuate dal D.Lgs 460/97. Le è fatto invece divieto di intraprendere attività diverse o non connesse a quelle istituzionali.

Articolo 3 (Soci).

1. Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale entro un mese dalla chiusura dell'anno sociale. In caso di mancato pagamento entro i termini, sarà necessaria una nuova richiesta di adesione all'Associazione nelle modalità stabilite dal punto 2 del presente articolo. Sono ammesse all'Associazione in qualità di "Soci Ordinari" tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e i regolamenti. Possono chiedere di aderire all'Associazione anche Enti forniti di personalità giuridica, Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica, Enti Pubblici, purché si riconoscano nel presente Statuto ed espressamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento degli scopi indicati nello stesso.
2. La richiesta di adesione va presentata al Presidente. Egli si riserva di accettare o meno tale richiesta con delibera inappellabile. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie e complete generalità e impegnarsi a versare la quota associativa. Se il richiedente è un ente la domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona dotata di idonei poteri.
3. Sono "Soci Fondatori" i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo e quanti nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nei confronti dell'associazione. Sono "Soci Sostenitori" i Soci Ordinari che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver sottoscritto particolari liberalità economiche di sostegno alle attività dell'Associazione. Sono "Soci Onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 4.

1. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi secondo le regole del presente Statuto. I Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. In particolare i Soci hanno diritto di accesso, anche tramite il sito internet dell'Associazione, ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.